

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Gratuito patrocinio, liquidazioni di compensi e onorari, opposizione, erario, parte necessaria: legittimato passivo non è l'agenzia entrate, ma il Ministero della giustizia**

*Va confermato il principio secondo cui il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ad ausiliari del giudice e custodi ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale. Pertanto, è parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dall'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo (ogni soggetto, cioè, esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso), con la conseguenza che nei procedimenti di opposizione a liquidazioni di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo è parte necessaria, ancorchè estraneo al giudizio presupposto. Quanto al soggetto destinato ad assumere, per l'erario, il ruolo di legittimato passivo nei procedimenti in questione, è escluso che esso si identifichi nell'Agenzia delle entrate: il giudizio dovrà invece svolgersi nel contraddittorio col Ministero della giustizia.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.3.2016, n. 4719**

...omissis...

Con l'unico motivo di impugnazione è stata denunciata "violazione dell'art. 3 Cost.", nonchè violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 5 della tariffa penale approvata con D.M. n. 127 del 2004: ciò, avendo particolare riguardo alla mancata estensione al responsabile civile della parte della norma da ultimo menzionata che stabilisce che la parte civile, per gli atti di sua esclusiva competenza - per i quali non vi sia espressa previsione della tariffa penale -, ha diritto anche agli onorari e ai diritti della tariffa civile. Secondo il ricorrente la non prevista regolamentazione, nella tariffa penale, delle attività svolte dal difensore del responsabile civile che siano diverse da quelle prese espressamente in considerazione al punto 2), della tabella C) della detta tariffa troverebbe ragione nella assoluta diversità della posizione dello stesso responsabile civile rispetto all'imputato, onde tale posizione dovrebbe essere assimilata, quanto alla liquidazione del compenso, all'attività del difensore della parte civile. Ha aggiunto il ricorrente che nella motivazione del provvedimento impugnato doveva ravvisarsi anche la violazione dell'art. 3 Cost., e ciò proprio per la mancata applicazione al responsabile civile del menzionato criterio previsto dall'art. 5, della tariffa penale per la liquidazione dei compensi alla parte civile.

L'Agenzia delle entrate ha eccepito, in via preliminare, la carenza della propria legittimazione passiva, sottolineando come, benchè il D.P.R. n. 115 del 2002, disponga che le spese di giustizia siano anticipate dall'erario, l'erogazione dei fondi relativi alle dette spese gravi in concreto sul Ministero della giustizia.

Il tema che è investito dall'eccezione proposta è stato affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 29 maggio 2012, n. 8516), secondo cui il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ad ausiliari del giudice e custodi ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato ex art. 170, D.P.R. cit. presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale.

Secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite, in base ai principi generali, l'affermato criterio rende, infatti, ineludibile considerare parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dall'art. 170, ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo (ogni soggetto, cioè, esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso): con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all'art. 170 cit., e che, dunque, nei procedimenti, di opposizione a liquidazioni di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo è parte necessaria, ancorchè estraneo al giudizio presupposto.

Quanto al soggetto destinato ad assumere, per l'erario, il ruolo di legittimato passivo nei procedimenti in questione, è escluso che esso si identifichi nell'Agenzia delle entrate. Una tale tesi è fondata sull'applicazione analogica, al procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari spettanti ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, delle disposizioni in tema di legittimazione passiva previste, in relazione al procedimento di ammissione al gratuito patrocinio, dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99. Tuttavia, l'ambito applicativo di tale norma è troppo specificamente ancorato al tema dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed al procedimento di opposizione al correlativo diniego, per essere suscettibile di applicazione analogica alle opposizioni alle liquidazioni regolate dall'art. 170.

Come sottolineato dalle Sezioni Unite, infatti, appare decisivo il rilievo per cui, nel caso dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 98, D.P.R. cit. rende l'ufficio finanziario parte attiva del procedimento di ammissione al beneficio, demandandogli il riscontro del requisito di reddito per la concessione del beneficio medesimo ed attribuendogli anche il potere di richiederne la revoca ai sensi dell'art.

112, sicchè è solo in ragione di tali peculiari attribuzioni (non replicate in tema di liquidazione dei compensi e, del resto, non conferenti rispetto ad esso), che il successivo art. 99, conferisce espressamente all'ufficio tributario il ruolo di parte nel procedimento di opposizione al diniego del beneficio. Allo stesso modo, non può individuarsi nel pubblico ministero il soggetto destinato ad assumere ruolo di legittimato passivo nei procedimenti di liquidazione di compensi ed onorari destinati a restare a carico dell'"erario", posto che detto soggetto processuale non è titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione alla liquidazione.

Vanno quindi ribadite le conclusioni cui è pervenuta Cass. S.U. 29 maggio 2012, n. 8516. L'inadeguatezza delle altre soluzioni e la riscontrata esigenza di osservare il principio, secondo cui parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, deve inevitabilmente reputarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo impongono di propendere per la tesi che individua il Ministero della giustizia quale parte necessaria nei procedimenti suddetti, se concernenti compensi e onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell'erario. In base al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 185, comma 1, è sul bilancio del Ministero della giustizia che viene a gravare l'onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

In conclusione, l'Agenzia delle entrate risulta essere carente di legittimazione passiva, nel presente giudizio, il quale dovrà invece svolgersi nel contraddittorio col Ministero della giustizia.

Il provvedimento impugnato va dunque cassato e rinviato al Tribunale di Taranto, il quale dovrà disporre la notificazione del ricorso al Ministero della giustizia, a mente della L. n. 260 del 1958, art. 4, norma applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Lo stesso giudice di rinvio provvederà, altresì, in merito alle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte dichiara carente di legittimazione passiva l'Agenzia delle entrate e cassa con rinvio al Tribunale di Taranto, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.